

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MUMUNKWAN MILANO (Dojo Centrale)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 -Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano - Via S. Pianell 21 - CAP 20125 una associazione senza fine di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "MU MUN KWAN"(Già Dojo Centrale dal 1981)

Essa aderisce alla Confederazione Italiana Kendo (C.I.K.) e relative strutture periferiche.

Con delibera del consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di Promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Leghe sportive e simili, nazionali e locali, anche in base a quanto deciso dalla CIK.

Art. 2 -L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro. Opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3 -L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare i propri associati per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni del consiglio direttivo potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- b) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 4 -Il numero dei soci è illimitato c.t possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividono gli scopi o che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 -Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto dell'accettazione da parte del consiglio direttivo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 6 -La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, sia attivamente(votanti) che passivamente (Candidati)

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

Art. 7 -I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo e in ogni caso non potrà essere mai restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 -La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 -L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali e d'immagine all'associazione. L'esclusione diverrà operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 10 -Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante Email o affissione presso la sede sociale.

Art. 11 -Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione a conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12 -L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con l'eccezione del primo esercizio sociale che avrà durata a far data dal giorno della costituzione sino -al 31 dicembre dello stesso anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall' assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Art.13 - Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea degli associati
- Il consiglio direttivo
- Il presidente.

Art. 14 -Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso di convocazione inviato ai singoli associati con ogni mezzo elettronico necessario almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (sede o altrove), la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

Art. 15 -L'assemblea ordinaria:

-Approva il rendiconto consuntivo.

-Procede alla nomina delle cariche sociali.

-Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

-Approva gli eventuali regolamenti.

-Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, inoltre si riunisce quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni della materia da trattare da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro i venti giorni dalla data di richiesta.

Art. 16 -L'assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

Art. 17 -In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto, mentre in seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le deliberazioni delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per ciò occorra il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

Art. 18 -L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea.

Art. 19 -Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 2 e da un massimo di 9 membri scelti fra gli associati.

I componenti del consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il segretario, che riveste le funzioni di vice presidente.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

La convocazione è fatta con ogni mezzo elettronico necessario, ed è comunicata non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto al consiglio:

-curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari

-redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo

-compilare i regolamenti interni

-stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale

- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive autonome
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati
- nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- Fissare la quota associativa annuale e il corrispettivo per l'attività sportiva suppletiva.

Art. 20 –In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite l'indizione di nuove elezioni. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 21 -Il presidente, che viene eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al presidente è attribuita in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice-presidente.

Art. 22 -Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni immobili e mobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni

Residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano. La promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, N. 662.

Art. 23 -Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.